



*Q l' C o p o e l s
e (c) n c u e*

REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PRESIDENTE
29 SET 2009
PROT. N. 4891

Regione Puglia

Discorso allo Stato del Salute

L'Assessore

Prot. n° 941676157

*Comunicazione inviata solo via Fax
nella sede Particolare
ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge n. 412/91
e dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2005*

**SEGRETERIA PARTICOLARE
DEL PRESIDENTE G.R.**

TRASMESSA A: VV. MAMMA

30.9.09

e.p.c.

e.p.c.

Regione Puglia

AOO_021

30/09/2009 - 0010512

Protocollo: Ingresso

29 SET 2009

Bari, il

REGIONE PUGLIA
Gabinetto del Presidente
30 SET. 2009
ARRIVO

Al Direttori Generali

Al Direttori Sanitari

Al Responsabili URP

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliero Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS privati

Al Direttori Sanitari

Al Responsabili URP

- delle Case di Cura private accreditate

**Al Responsabile del Call Center Informativo
Regionale Sanitario**

Loro sedi

Al Presidente della Giunta Regionale

All'Assessore alla Solidarietà

Loro sedi

**Al Direttore dell'Arca politiche per la
promozione della salute delle persone e
delle pari opportunità**

Al Direttore Generale Ares Puglia

Al Dirigente Servizio AGS

Al Dirigente Servizio AEP

Al Dirigente Servizio PGS

Sede

**Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da
parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti -
DIRETTIVA.**

L'art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d.lgs. n.286/1998, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti

attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli atti di stato civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiama quanto di seguito riportato.

La norma fa riferimento ai "provvedimenti di interesse dello straniero": a tal proposito è necessario sottolineare che la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio oggetto del provvedimento, oltre a sottendere una chiara connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione di persona nata sul territorio dello Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l'obbligo, in capo a determinati soggetti ad entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, è tenuto a riferirne al Procuratore della Repubblica ai fini dell'avvio del giudizio di rettificazione.

Dunque, l'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non può riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.

Occorre rilevare come la registrazione alla nascita dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all'introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.

Peraltra, si richiama quanto previsto dall'art. 30, comma 1 del D.P.R. n.396/2000: tale norma ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione può essere resa, oltre che presso il Comune, anche presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art.30 comma 4); il D.P.R. n.396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita può essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata (art. 30 comma 1).

Si ritiene di dover sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non può essere segnalato all'autorità, in applicazione dell'art. 35, co 5 del d. lgs n.286/98.

Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di "accesso alle strutture sanitarie" intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma all'insieme di servizi, anche amministrativi, comunque previsti ed attivati nella struttura sanitaria, e va pacificamente ritenuta vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti del personale amministrativo che opera nelle strutture sanitarie.

Pertanto, si invitano i Sig. Direttori Generali ed i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie, i Direttori Sanitari delle Case di Cura private accreditate presso cui sono attivi Punti Nascita:

1. di provvedere – al fine di chiarire al personale operante presso i Punti Nascita ed al personale sanitario ed amministrativo dei Presidi Ospedalieri – che:
 - a) ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale, non può essere richiesta ai cittadini stranieri l'elbizione del permesso di soggiorno, essendo tali atti di stato civile esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n.286/98;
 - b) di conseguenza, i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno possono effettuare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.P.R. n.396/2000.
2. di informare compiutamente anche mediante gli URP aziendali i genitori della possibilità:
 - a) di effettuare personalmente la dichiarazione di nascita e il contestuale riconoscimento del figlio naturale, oltre che presso il Comune, anche presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui essa è avvenuta, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.P.R. 396/2000, senza che tali atti possano comportare da parte della Direzione sanitaria alcun tipo di segnalazione all'autorità, conformemente a quanto prevede l'art. 35, comma 5 del d.lgs. n.286/98;
 - b) ovvero, in alternativa, che la dichiarazione di nascita sia resa da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.P.R. n.396/2000 (anche al di fuori dei casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata), senza che ciò comporti alcun tipo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, salvi i casi in cui tale segnalazione sia prevista dalla normativa vigente (ad es. ove la madre esprima la volontà di non essere nominata o nei casi in cui sussistano per altri motivi situazioni di abbandono), a parità di condizioni con il cittadino italiano.
3. di dare massima diffusione alla presente direttiva con particolare riferimento a tutto il personale sanitario ed amministrativo dei Presidi ospedalieri e delle Case di Cura di rispettiva competenza.

L'occasione è utile per richiamare i contenuti della direttiva dello scrivente prot. n.24/326/SP del 26.5.2009 in materia di assistenza sanitaria per la tutela del diritto alla Salute dei cittadini stranieri non comunitari (STP, ENI, rifugiati politici o con protezione umanitaria) in Puglia che ad ogni buon fine, si allega alla presente.

L'Assessore
Tommaso Fiore

Regione Puglia - Amministrazione Politiche della Salute
Viale Cassala di Tutto lo Stato, 15 - 70136 Bari - Tel. 080.5398744 - Fax 080.5402237
segreteria.silvano@regione.puglia.it

An. 3/27